

Corte di Cassazione civ Sezioni Unite Civile
Sentenza del 19 novembre 2007, n. 23832

GIURISDIZIONE – TRIBUTARIA – IMPUGNABILITA' SOLLECITO DI PAGAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione

Dott. CICALA Mario - Consigliere

Dott. DURANTE Bruno - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MO. SE. SE. RI. TR. S.P.A., titolare per la riscossione dei tributi nella regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Normanni 11, presso la sede della Mo., rappresentata e difesa dall'avv. CONTI GUGLIA Gianfranco, con studio in Catania, via A. Santangelo Fulci 35, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

LE. AG. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 2674/04 del 21 settembre 2004, depositata il 23 settembre 2004, non notificata;

Preso atto che nessuno e' presente per le parti;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2007 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa' Le. Ag. & c. s.n.c., impugnava innanzi al Giudice di pace di Catania due "solleciti di pagamento" dell'11 novembre 2003, riferiti a tre cartelle esattoriali recanti l'iscrizione a ruolo della somma complessiva di euro 290,56 per la "tassa automobilistica" relativa agli anni 1993, 1994 e 1995, eccependo la prescrizione del credito tributario.

La convenuta societa' di riscossione dei tributi Mo. Se. -, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario e contestava che fosse intervenuta la pretesa prescrizione.

Il Giudice di pace di Catania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava che la materia dedotta in controversia, laddove la parte attrice avesse sollevato eccezione in merito al tributo, sarebbe spettata all'esclusiva giurisdizione del giudice tributario; tuttavia, essendosi limitata la parte attrice a dedurre l'intervenuta prescrizione del credito, la materia specifica del contendere esulava, ad avviso del giudicante, da quella esclusiva giurisdizione e poteva essere esaminata e decisa del Giudice ordinario. Il Giudice adito, quindi, accoglieva la domanda attrice della quale riconosceva la fondatezza, condannando anche la societa' concessionaria convenuta al pagamento del credito prescritto a favore dell'Ente impositore.

Avverso tale sentenza, la societa' Mo. Se. propone ricorso per Cassazione con cinque motivi, con il primo dei quali deduce specificamente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la parte ricorrente sostiene che alla luce del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 2 come modificato dalla Legge n. 448 del 2001 articolo 12 tutte le controversie che abbiano ad oggetto i tributi di ogni genere e specie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice tributario: tra dette controversie rientrano, quindi, anche quelle che riguardano la c.d. tassa automobilistica. Innanzi al giudice tributario dovrebbe, altresì, farsi valere la eventuale eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione di esigere il tributo.

Non può esservi dubbio sul fatto che il motivo di ricorso sia fondato per quanto concerne la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice tributario delle controversie aventi ad oggetto la "tassa automobilistica", come, peraltro, ha riconosciuto, senza incertezze, il Giudice di pace nella stessa sentenza impugnata. Queste Sezioni Unite si sono già pronunciate in tal senso, affermando che "le tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 articolo 2 come sostituito dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448

articolo 12 comma 2, (ed integrato dal Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 articolo 3 bis, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248), il relativo contenzioso e' devoluto alla giurisdizione del Giudice tributario", il quale e' pertanto chiamato a decidere sull'an e sul quantum della tassa di circolazione dovuta (Cass. S.U. nn. 16289 e 11077 del 2007).

Il problema che piu' specificamente si poneva nel caso di specie concerneva, tuttavia, il fatto se la limitazione della materia del contendere alla eccepita prescrizione del credito potesse determinare la sottrazione della controversia stessa alla giurisdizione del giudice tributario, legittimandone la cognizione da parte del giudice ordinario. Si tratta di un quesito cui si deve rispondere negativamente, in quanto, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione.

Ma siffatta considerazione non basta ad esaurire l'esame della questione, dato che nella specie il fatto estintivo opposto e' sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), tenuto conto che la disposizione di cui al gia' ricordato Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 2 nella formulazione tuttora vigente, sottrae alla esclusiva giurisdizione del giudice tributario "le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove, previsto, dell'avviso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 articolo 50 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". Si tratta, pertanto, di accertare se il "sollecito di pagamento" inviato al contribuente, e dallo stesso impugnato innanzi al Giudice di pace di Catania, possa essere classificato tra gli atti della esecuzione forzata tributaria sui quali difetta la giurisdizione del Giudice tributario.

La classificabilita' dell'atto fatto oggetto di impugnazione del presente giudizio tra gli "atti dell'esecuzione forzata" deve essere escluso. Il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame, e' certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di la' dell'ininfluenza di differenza di denominazione, all'avviso previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articolo 50 comma 2, per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilita' innanzi alle commissioni tributarie e' esplicitamente prevista dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992 articolo 19 comma 1.

Esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono, infatti, di includere tra gli atti autonomamente impugnabili, innanzi al giudice tributario, tutti quegli atti che, pur essendo "atipici" in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano, comunque, la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco della richiamata norma di rito: in questo senso devono trovare conferma i risultati ai quali e' pervenuta la giurisprudenza della Corte in ordine ad atti innominati concernenti diversi tributi (cfr. Cass. n. 22869 del 2004, in tema di TOSAP, e n. 22015 del 2006, in tema di tributi doganali).

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario: consequenzialmente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. Nell'accoglimento del primo motivo, restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, dichiara la giurisdizione del Giudice tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria

Provinciale di Catania.